

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. 588

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA INFORMATICA

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 36/2023 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), IL PROGETTO ESECUTIVO COMPRENSIVO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP), CON OPZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI (DL) E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UN "PALAZZETTO DELLO SPORT" IN VIA ITALO CALVINO IN RHO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AL DI LA' DELLA STAZIONE - IL FIUME E LA CITTÀ: LUOGHI E FUNZIONI - AZIONE 1-03B".

CIG B333312D90 - CUP C48E23000080006

*** * ***

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, addì otto del mese di luglio
(08/07/2025),

TRA

COMUNE DI RHO - C.F. e P.IVA 00893240150 - con sede legale in Piazza Visconti n. 24, in persona del

Direttore Area 3 - **MENOTTI Annapaola** - domiciliata per la sua carica presso la casa comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta in forza del decreto del Sindaco n. 113/2024, di seguito per brevità denominato nel presente atto "Ente committente o Stazione appaltante"

E

Raggruppamento Temporaneo di Operatori economici costituito tra LOMBARDINI 22 S.p.A. (capogruppo e mandataria con poteri di rappresentanza) con sede in Milano, Via E. Lombardini n. 22 - C.F. e P. IVA 05505600964, AMBIENTE SPA (mandante) con sede in Carrara - Via Frassina n. 21 - C.F. e P. IVA 00262540453, a cui dal 1 luglio 2025 è subentrata Ambiente SRL con sede in Carrara - Via Frassina n. 21 - C.F. e P. IVA 01468740459, e B&C ASSOCIATI ARCH. M.C. BALLERINI ING. A. CAPSONI (mandante) con sede in Como - Via A. Volta n. 70 - C.F. e P. Iva 02466240138, nella persona di **Paolo Facchini**, giusta procura conferita con la scrittura privata di costituzione del Raggruppamento autenticata dal notaio dott. Gavino Posadinu, iscritto presso il collegio notarile di Milano, rep. n. 24068 raccolta n. 9371, registrata a Milano-DPII il

23/06/2025 al n. 64579 serie 1T, agli atti d'ufficio,
di seguito "Affidatario o Appaltatore".

Di seguito, ove intese congiuntamente, le "Parti".

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 13/12/2022 si approvava la Strategia di sviluppo urbano sostenibile (SSUS) definitiva denominata "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA", presentata in Regione in data 16/11/2022;
- tra la Regione Lombardia ed il Comune di Rho è stata sottoscritta una convenzione (il cui schema è stato approvato con la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 13/12/2022) per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile finanziate nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027;
- tra gli interventi compresi nella Strategia di sviluppo urbano sostenibile, è annoverata la "Scheda Operazione" 1-03b, intitolata "Al di là della stazione - Il fiume e la città: luoghi e funzioni" che si prefigge l'obiettivo di potenziare le strutture del centro sportivo in via Calvino, nella frazione Lucernate, mediante la realizzazione di una palestra nell'area lungo il fiume Olona per ampliare l'offerta di spazi e attrezzature che oggi risulta deficitaria e

limitata a determinate attività sportive, e di uno spazio, hub dell'inclusione, con la finalità di creare un luogo per le attività collaterali a quelle sportive, nell'ottica di rendere il luogo un momento aggregativo, di inclusione sociale e un punto di riferimento per la comunità;

- con determinazione del Direttore Area Lavori Pubblici n. 1104 del 23/09/2024 si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho di procedere all'indizione della gara e all'aggiudicazione del Servizio di progettazione per l'aggiornamento al D.lgs. 36/2023 del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e redazione del progetto esecutivo comprensivo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), con opzione per affidamento dei servizi di direzione lavori (DL) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) inerenti la realizzazione del Palazzetto dello sport in via Calvino a Rho nell'ambito dell'intervento di "Sviluppo urbano sostenibile: Al di là della stazione - Il fiume e la città: luoghi e funzioni";

- con determinazione del Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio Centrale Unica di Committenza) n. 1113 del 27/09/2024, si disponeva di procedere all'affidamento dell'appalto

del servizio di che trattasi, mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia, ai sensi degli art. 13, c. 6, art. 71 e art 3, lettera f) Allegato I.1, del D.lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;

- con determinazione del Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio Centrale Unica di Committenza) n. 223 del 17/03/2025, si aggiudicava, in corrispondenza dei verbali di gara, il Servizio oggetto del presente contratto a favore di LOMBARDINI22 S.p.A. in Raggruppamento temporaneo da costituire con AMBIENTE S.p.A. di Carrara e B&C ASSOCIATI ARCH. M.C. BALLERINI ING. A. CAPSONI di Como, con un punteggio per l'offerta tecnica pari a 78,45 punti ed un punteggio per l'offerta economica pari a 11,80 punti (corrispondente a un ribasso di 30,22%) e quindi un punteggio complessivo pari a 90,25 punti;

- con determinazione del Direttore Area 3 lavori pubblici n. 465 del 13/05/2025 si approvava il quadro economico dell'intervento e si adottavano i relativi impegni di spesa;

- con PEC assunta a protocollo del Comune di Rho 34986 in data 22/05/2025, è stato comunicato che con atto ai rogiti del Notaio Dott.ssa Alessandra Bianchi, Notaio in Massa, del 12 maggio 2025, Repertorio n. 145836 Raccolta n. 28619, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara in data 16 maggio 2025 al n. 2734 serie T, Ambiente S.P.A. ha conferito con decorrenza dal 1° luglio 2025 il Ramo di Azienda "Ingegneria ambientale" alla cessionaria Società Ambiente SRL - C.F./P. Iva 01468740459 - con sede a Massa Carrara;

- con determinazione dirigenziale n. 691 del 27/06/2025 a firma del direttore Area 3 - Annapaola Menotti, preso atto dell'intervenuto conferimento di ramo d'azienda, si è stabilito di autorizzare, per le ragioni indicate nel medesimo atto, il subentro nell'aggiudicazione dell'appalto oggetto del presente contratto avente CIG B333312D90, a favore della società cessionaria Ambiente SRL - C.F./P.I. 01468740459;

- per ragioni di urgenza, il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia (Richiesta PR_MIUTG_Ingresso_0196354_20250618) per LOMBARDINI22 S.P.A. e prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 92, comma 2, primo periodo, del D.lgs. 159/2011. Qualora vengano accertate cause

interdittive di cui all'articolo 67 e un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l'Ente recederà dal contratto;

- per ragioni di urgenza, il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia per AMBIENTE SRL (Richiesta PR_MSUTG_Ingresso_0031259_20250704) e prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 92, comma 2, primo periodo, del D.lgs. 159/2011. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l'Ente recederà dal contratto;

- l'Affidatario ha costituito la garanzia definitiva per un importo di 89.543,04 con polizza fideiussoria n. 2190999 emessa da REVO INSURANCE SPA ag. di Milano in data 03/07/2025 da cui risulta come Stazione appaltante (beneficiario) la Stazione Appaltante - CUC Rho, le parti danno atto che l'Affidatario si è impegnato a rettificare la Polizza indicando come Stazione appaltante (beneficiario) il Comune di Rho;

- ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023 l'Ente committente riconosce all'affidatario un importo a

titolo di anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale;

- LOMBARDINI22 S.P.A. ha consegnato la Polizza RC professionale IFL0012159 di AIG;

- B&C ASSOCIATI ARCH. M.C. BALLERINI ING. A. CAPSONI ha consegnato la Polizza RC professionale PI8526212551 di Arch Insurance;

- Ambiente SRL ha consegnato la Polizza RC professionale intestata a AMBIENTE SPA n. 413018913 del 27/06/2025 emessa da AXA ASSICURAZIONI SPA e appendice di variazione della stessa n. 409151858 in data 02/07/2025 indicante quale nuovo contraente subentrante con decorrenza 01/07/2025 AMBIENTE SRL.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. L'Ente committente concede all'Affidatario che accetta senza riserva alcuna, in base all'aggiudicazione della gara d'appalto avvenuta con determinazione Area 4 - Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) - n. 223 del 17/03/2025, i seguenti servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria che

formano oggetto di un incarico unitario e, segnatamente:

- revisione della progettazione fattibilità tecnica ed economica, ex art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.7, Sezione II, per adeguare il PFTE redatto ai sensi del Dlgs.vo 50/16 e smi al dettame del D.lgs. 36/2023 e smi, come dettagliato al punto 3.1 del capitolato tecnico prestazionale, ivi inclusa l'Analisi di Rischio Sanitario Ambientale sito-specifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le prove geologiche, geotecniche, sismiche, idrologiche;
- redazione progetto esecutivo ex art 43 del del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.7, Sezione 3 e smi al dettame del D.lgs. 36/2023 e smi, come dettagliato al punto 3.2 del capitolato tecnico prestazionale;
- il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008;
- (opzionale) direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rispettivamente ex art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato II.14 ed ex art. 92 del D.lgs. n. 81/2008;
- nonché tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle

autorizzazioni, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e relativo Allegato I.7, ed inoltre degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento di SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AL DI LA' DELLA STAZIONE - IL FIUME E LA CITTA': LUOGHI E FUNZIONI - azione 1-03b ", di cui al Progetto di fattibilità tecnica-economica posto a base di gara e alle specifiche contenute nel Documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

2. L'Ente committente si riserva comunque sin d'ora la facoltà di non dar corso alla fase di direzione dei lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o di affidare le predette attività a professionalità diverse dall'affidatario (interne od esterne) qualora per qualunque causa si rendesse ciò necessario o opportuno ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all'affidatario del servizio salvo le sole competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte sino a quel momento.

3. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi debbono rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa europea e nazionale vigente in materia di

appalti pubblici, nonché quella di matrice ambientale, urbanistica ed edilizia, quella relativa al bando di Sviluppo urbano sostenibile di Regione Lombardia che finanzia l'opera di cui alla presente progettazione e la normativa tecnica di settore come meglio specificato nel successivo paragrafo

4. È richiesto il rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute:

- nei criteri ambientali minimi (di seguito CAM) adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 23 giugno 2022, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/202;
- nel DD n. 20361 del 19.12.2023 Regione Lombardia in tema di verifica climatica;
- nelle linee guida sul rispetto del DNSH.

5. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi dovranno garantire il pieno rispetto del cadenzato cronoprogramma imposto dal soggetto finanziatore nonché i relativi limiti di spesa della provvista finanziaria accordata.

6. In ragione delle caratteristiche dell'intervento, l'Affidatario dovrà mettere a disposizione dell'Ente committente uno staff di professionisti comprendente, secondo le necessità ed in misura adeguata, specifiche professionalità per ogni ambito oggetto d'incarico,

oltre a prevedere una specifica figura di riferimento in qualità di coordinatore. Resta inteso che l'organico minimo richiesto per la composizione del gruppo di progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e - qualora venisse attivata l'attività opzionale - per l'ufficio di direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere corrispondente a quanto diffusamente indicato nella *lex Specialis* di gara.

7. Il processo edilizio dovrà essere gestito utilizzando tecnologia Building Information Modeling (BIM) conforme alle norme UNI 11337, con le modalità specificate nel Capitolato tecnico prestazionale.

8. L'Affidatario si impegna alla esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

9. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

10. La disciplina di dettaglio del servizio è contenuta, oltre che nel presente contratto, nel Capitolato tecnico prestazionale e negli altri documenti di gara.

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato tecnico prestazionale e capitolato informativo BIM;
- disciplinare di gara;
- verbali di procedura di gara con relativi allegati;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte di gara.

2. Tutti i suddetti documenti, visionati e accettati dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 - Compenso professionale, pagamenti e conservazione equilibrio contrattuale

1. Il corrispettivo dovuto dall'Ente committente all'Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del

contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 460.139,02, oltre IVA nella misura di legge, di cui € 432.376,94 per prestazioni professionali, € 10.467,00 per spese per prove geologiche, geotecniche, sismiche, idrologiche ed € 17.295,08 per contributo previdenziale 4% (calcolato sulle sole prestazioni professionali di € 432.376,94).

2. Il corrispettivo dovuto dall'Ente committente all'Affidatario in caso di affidamento delle prestazioni oggetto dell'appalto opzionale inerenti ai servizi di direzione lavori (DL) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) del presente intervento è fissato in € 248.218,26, oltre IVA nella misura di legge, di cui € 238.671,40 prestazioni professionali ed € 9.546,86 per contributo previdenziale 4%.

3. Il corrispettivo di cui ai commi precedenti deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Contratto ed è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dall'effettuazione dell'attività di progettazione, rimanendo invariato il quadro economico dell'opera.

4. Il predetto corrispettivo si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto, in esse si intendono comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative ed alle prescrizioni e ai pareri rilasciati dagli Enti deputati ad esprimersi sull'opera oggetto del presente incarico di servizio.

5. Le misure di conservazione dell'equilibrio contrattuale sono indicate dettagliatamente all'art. 23 del Capitolato tecnico prestazionale.

6. I termini di pagamento sono indicati all'art. 22 del Capitolato tecnico prestazionale.

**Articolo 4 - Durata - tempo utile per l'ultimazione
della prestazione - penali**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

2. I termini per l'ultimazione della prestazione sono indicati dettagliatamente nel Capitolato tecnico prestazionale, in particolare all'art.24.

3. La disciplina e l'entità delle penali applicabili per la ritardata ultimazione della prestazione e per tutti i casi di ritardato adempimento, sono indicate all'art. 22 del Capitolato tecnico prestazionale.

**Articolo 5 - Obblighi dell'affidatario nei confronti
dei propri lavoratori dipendenti**

1. L'Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

2. L'Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs..

3. Rimane strettamente a carico dello stesso Affidatario il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

4. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei

singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).

Articolo 6 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 7 - Subappalto

1. In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'Appaltatore circa le quote della prestazione da subappaltare, la Stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

2. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

3. Per la disciplina di dettaglio del subappalto si rinvia al Capitolato tecnico prestazionale e ai documenti di gara.

Articolo 8 - Responsabilità dell'Affidatario

1. L'Affidatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a

proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile.

2. L'Affidatario risponderà personalmente nei confronti del Committente per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Contratto, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste del Committente, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del presente contratto.

3. L'affidatario è responsabile dei danni arrecati all'Ente committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

4. L'Affidatario su richiesta scritta dell'Ente committente, o suo delegato, sarà tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

Articolo 9 - Perizie di variante

1. L'Affidatario - qualora attivate le prestazioni opzionali - è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori riterrà di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, queste saranno redatte dall'Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione.

3. In caso di redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che modifichino solo la quantità dei lavori originariamente previsti e non comportino variazioni progettuali, l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" QcI.07 (Variante delle quantità del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno applicate sulla somma dei lavori assoluti delle quantità in più o in meno del quadro di raffronto.

4. Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che comportino modifiche al

progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi), l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" QcI.08 (Variante del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno corrisposte sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (somme in più) relativo alle prestazioni realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente.

5. Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP.

Articolo 10 - Ulteriori obblighi dell'affidatario

1. Sono a carico dell'affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

2. Dovranno essere effettuate, al RUP e al DEC, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in

merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

3. L'Affidatario è tenuto ad eseguire il servizio secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ente committente e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente contratto, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dal Committente dopo l'aggiudicazione.

4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

5. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e

all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, nelle ipotesi elencate all'art. 28 del Capitolato tecnico prestazionale, nonché qualora l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010 e in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con Patto di integrità sottoscritto in sede di procedura di gara.

3. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile anche negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal Capitolato tecnico prestazionale.

Articolo 12 - Recesso dal contratto

1. L'Ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto

mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

2. L'Ente recederà inoltre dal presente contratto, stipulato in assenza dell'informazione antimafia, qualora venga successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011, come previsto dall'art. 88, comma 4-bis e dall'art. 92, comma 2, primo periodo dello stesso decreto.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR - Regolamento 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel

contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Stazione Appaltante e/o a terzi.

Articolo 14 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore si impegna a mantenere strettamente riservati i dati personali e le informazioni acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, inclusi i dati che transitano per le apparecchiature di elaborazione.

2. In particolare, l'Affidatario è tenuta/o a:

- Non divulgare né comunicare a terzi alcun dato personale o informazione acquisiti durante l'esecuzione del contratto, salvo nei casi strettamente necessari e su espressa autorizzazione della stazione appaltante;
- Non utilizzare i dati e le informazioni per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;

- Vincolare il proprio personale e i collaboratori agli stessi obblighi di riservatezza, impartendo istruzioni per evitare ogni forma di divulgazione non autorizzata.

3. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche successivamente alla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione.

4. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della Stazione appaltante, a restituire o distruggere tutti i dati personali e le informazioni ricevute, salvo che sussistano obblighi legali di conservazione.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui

conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

3. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP.

4. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'Ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 16 - Dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 17 - Estensione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di Rho disponibile nel sito internet dell'Ente. La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 18 - Whistleblowing

1. L'Appaltatore prende atto dell'attivazione, da parte dell'amministrazione committente, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico.
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Rho, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). La piattaforma attivata dal Comune di Rho è raggiungibile al seguente link: <https://comunedirho.whistleblowing.it>

3. Il link è presente anche nel sito istituzionale del Comune all'interno di "Amministrazione Trasparente," sezione "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione", sottosezione "Whistleblowing - Procedura per le segnalazioni di illeciti".

4. L'Appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Articolo 19 - Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 20 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- **Comune di Rho**, piazza Visconti n. 24, 20017 Rho (MI)

PEC: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

- **Lombardini22 S.P.A.**, via Lombardini n.22, Milano

PEC: lombardini22@legalmail.it

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati

indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

5. Ogni variazione del domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro dieci (10) giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 21 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Ente committente.

Articolo 22 - Controversie e foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, qualora non

risolte previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, saranno deferite al giudice ordinario. Il foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

2. E' espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 23 - Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- capitolato tecnico prestazionale e capitolato informativo BIM;
- disciplinare di gara;
- verbali di procedura di gara con relativi allegati;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte di gara;
- Garanzia definitiva costituita con polizza fideiussoria n. 2190999 emessa da REVO INSURANCE SPA ag. di Milano;
- Polizza RC professionale IFL0012159 di AIG;

- Polizza RC professionale PI8526212551 di Arch Insurance;
- Polizza RC professionale intestata a AMBIENTE SPA n. 413018913 del 27/06/2025 emessa da AXA ASSICURAZIONI SPA e appendice di variazione della stessa n. 409151858
- Atto costitutivo Raggruppamento Temporaneo di Operatori economici.

Articolo 24 - Approvazione specifica clausole

1. L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per il Comune di Rho

Annapaola Menotti, firmato digitalmente.

Per l'Appaltatore

Paolo Facchini, firmato digitalmente.

Certifico io sottoscritto, **Dr. Matteo BOTTARI**,
Segretario Generale del Comune di Rho, abilitato ad
autenticare le scritture private di cui è parte il
Comune ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del
D.lgs. n. 267/2000 che le parti, meglio sopra
generalizzate, della cui identità personale io
Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza
e vista sottoscritto il presente atto con modalità di
firma digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e
25) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

**Dr. Matteo BOTTARI, Segretario generale, firmato
digitalmente.**